

REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Reg.Ord.:724/04 -Sezione staccata di Catania SECONDA SEZIONE adunato Reg.Gen.:2139/2004 in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati: Dr. VINCENZO ZINGALES Presidente Dr. ROSALIA MESSINA Cons. Dr. FRANCESCO BRUNO Ref., relatore ha pronunciato la seguente

ORDINANZA sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato – in via giurisdizionale – col ricorso 2139/2004 proposto da: A.N.C.R. SRL ISTITUTO DI VIGILANZA, rappresentato e difeso da TRINGALI AVV. EMANUELE con domicilio eletto in CATANIA *** VIALE XX SETTEMBRE, 28 presso PAPPALARDO AVV. SANTI contro AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO - AGRIGENTO rappresentato e difeso da: D'ALESSANDRO AVV. NICOLO' D'ALESSANDRO AVV. SERGIO con domicilio eletto in CATANIA *** PIAZZA LANZA, 18/A presso D'ALESSANDRO AVV. NICOLO' per l'annullamento del bando di gara e del capitolato d'appalto di cui alla lettera d'invito prot. 2083 del 3.03.04 relativi al servizio di vigilanza, sorveglianza, guardiania, regolamentazione traffico e custodia patrimonio dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Di Dio di Agrigento; di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente; Visto il ricorso introduttivo del giudizio; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, Visto l'atto di costituzione in giudizio del AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO - AGRIGENTO Udito nella Camera di Consiglio del 21 Aprile 2004 il relatore Ref. FRANCESCO BRUNO Uditi gli avvocati come da verbale; Vista la documentazione tutta in atti; Visto l'art 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni; Considerato che, ad un primo esame, appare fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell'Azienda Ospedaliera, atteso che l'espressa dichiarazione di accettazione incondizionata delle clausole contenute nella lettera di invito/capitolato speciale, risultante dal punto k della dichiarazione resa all'ente appaltante, in data 29.03.2004, dal legale rappresentante della ditta ricorrente, peraltro non accompagnata da esplicita riserva di impugnazione, costituisce - alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C.di S., V, n. 734/2000) - manifestazione di acquiescenza nei confronti del provvedimento oggi impugnato, con conseguente inammissibilità del gravame proposto; Ritenuti, pertanto, insussistenti i presupposti per l'emanazione di una misura cautelare; P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sez.2°) rigetta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe. Rilevata, inoltre, l'eccezione di incompetenza di questa Sezione staccata, sollevata dalla difesa della Azienda Ospedaliera resistente, ordina alla Segreteria di trasmettere immediatamente il fascicolo al Presidente del TAR Sicilia – ai sensi dell'art. 32, co. 2, L. 1034/1971 – affinché decida sulla predetta eccezione. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà agli adempimenti consequenziali. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21 Aprile 2004. L'estensore F.to Francesco Bruno Il Presidente F.to Vincenzo Zingales Depositata in Segreteria il 29-04-2004